

Gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell'impresa affidataria


Una sintesi degli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell'impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

*A cura del Geom. Parisi Giuseppe – consulente per la sicurezza
Namirial S.p.A.*

L'obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell'impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).

Con l'introduzione dell'impresa affidataria, il legislatore ha voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di vigilanza nei cantieri, affiancando all'alta vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quella dell'impresa affidataria, un tipo di vigilanza più operativa, puntuale e stringente (momento per momento).


Come è noto l'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l'impresa affidataria come "l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".



La norma aggiunge inoltre che *“nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”*.

Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27 luglio 2010, ha precisato che:

1. L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
2. L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
3. L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria;
4. Tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.



L'impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l'intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d'impresa esecutrice definita dall'art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 come: *"impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali"*. Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

In ambito della gestione della sicurezza in cantiere, l'impresa affidataria deve:

- Più imprese consorziate assegnatarie dei lavori
- E' impresa affidataria, l'impresa consorziata indicata come tale dal consorzio

Adempimenti	Come fare	Osservazioni
-------------	-----------	--------------

<p>Nomina del lavoratore incaricato ai compiti dell'articolo 97</p>	<p>Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 97, l'impresa affidataria deve nominare un soggetto, il cui nominativo deve essere comunicato al committente o responsabile dei lavori. Il soggetto incaricato deve avere formazione e competenze specifiche. Il committente può verificare "l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione, o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria".</p>	<p>Per quanto riguarda la formazione del preposto incaricato ai compiti dell'articolo 97, il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima.</p>
<p>Verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese esecutrici in conformità all'allegato XVII</p>	<p>La verifica deve essere effettuata richiedendo alle imprese subappaltatrici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) Documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisionali; 3) Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc); 4) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di <input type="checkbox"/>sospensione o interdettivi. 	<p>Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro o suo incaricato prima dell'affidamento del lavoro (stipula del contratto di appalto).</p>
<p>Verificare l'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi in conformità allegato XVII</p>	<p>La Verifica deve essere effettuata richiedendo ai lavoratori autonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) Documentazione attestante la conformità normativa delle <input type="checkbox"/>macchine, attrezzature e opere provvisionali; 3) Elenco dei DPI in dotazione; 4) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità <input type="checkbox"/>sanitaria dove espressamente previsti dalle norme; 5) Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc). 	<p>Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro o suo incaricato prima dell'affidamento del lavoro (stipula del contratto d'opera).</p>

<p>Trasmissione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) alle imprese sub esecutrici e lavoratori autonomi</p>	<p>La trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi deve essere effettuata prima di iniziare i lavori, al fine di consentire alle stesse di poter redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).</p>	<p>La trasmissione deve essere effettuata tramite PEC.</p>
<p>Verifica della congruità del POS delle imprese sub esecutrici</p>	<p>Ricevuto il POS dall'impresa sub esecuttrice, l'impresa affidataria ne verifica la congruenza, se non congruente ne richiede l'adeguamento. Tale verifica deve essere completata entro 15 giorni dal ricevimento del POS.</p> <p>L'impresa affidataria in questa verifica deve controllare se il POS dell'impresa sub esecuttrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Corrisponde al cantiere specifico; b) Se analizza i rischi e individua le misure relative alle lavorazioni del contratto di subappalto; c) Se i lavoratori hanno la formazione necessaria per la corretta esecuzione dei lavori; d) Se l'organizzazione del cantiere (recinzione, viabilità, servizi igienici, ecc) corrispondono alle indicazioni del PSC. <p>Il soggetto incaricato alla verifica deve essere in possesso di formazione e competenze specifiche.</p>	<p>Il legislatore non ha specificato come si verifica la congruenza del POS.</p>
<p>Trasmissione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) al Coordinatore per la sicurezza</p>	<p>Trasmissione del proprio POS e del Piano Operativo delle imprese esecutrici al CSE, solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte del CSE, le imprese potranno iniziare i lavori in cantiere.</p>	<p>La trasmissione deve essere effettuata tramite PEC</p>

<p>Verificare le condizioni di sicurezza e le prescrizioni del PSC</p> <p>Coordinare gli interventi di cui all'art. 95 [misure generali di tutela] e 96 [obblighi delle figure apicali del sistema di prevenzione in cantiere]</p>	<p>Il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria, il ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Praticamente durante l'esecuzione delle attività di cantiere spetta al preposto incaricato verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC – Piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>Le modalità, nonché la frequenza con cui devono essere verificate le condizioni di sicurezza, non sono state definite dal legislatore, ma devono essere stabilite dall'impresa stessa in relazione a vari parametri (pericolosità delle lavorazioni, complessità dell'opera ecc.).</p> <p>In particolare l'impresa affidataria deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; • Scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di circolazione; • Curare le condizioni di movimentazione dei materiali; • Curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine; • Curare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi; • Curare l'adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro; • Curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; • Curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 	<p>Nel caso in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni</p> <p>adempiere obblighi all'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008.</p> <p>Il soggetto incaricato alla verifica deve essere in possesso di formazione e deve agli di cui competenze specifiche.</p>
--	---	--

Corrisponde gli oneri per la sicurezza alle imprese esecutrici, ove gli stessi siano stati da loro sostenuti	Gli oneri per la sicurezza sostenuti vanno corrisposti alle eventuali imprese sub esecutrici per intero e senza alcun ribasso.	Gli oneri della sicurezza devono essere indicati nel contratto di subappalto.
--	--	---

Namirial S.p.A ha sviluppato il software **Sicurezza Cantieri** che consente la redazione del **PSC, POS, PSS e Fascicolo dell'opera**, anche secondo i modelli semplificati previsti dal DI 9 Settembre 2014. È possibile inoltre gestire in maniera efficace tutti gli **Adempimenti** e le **Verifiche** di Cantiere, seguendo i requisiti normativi del D.Lgs. 81/2008 Testo unico sicurezza così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. In Sicurezza Cantieri è integrato il modulo **App. Sicurezza Cantieri** riservato ai professionisti che usano i dispositivi di ultima generazione iOS (iPad, iPhone e iPod Touch) e Android (smartphone e tablet).

Fonte articolo: [Namirial](#)

Copyright © - Riproduzione riservata